

**Una altra edizione de “La Livornina”
—ASF, Leggi e Bandi, Appendice,
n. 36 (n. interno 46, manoscritto),
cc. 179–206 (nuova numerazione)—**

Hiromi SAITO

Commento del fondo storico e del testo

1. La politica d’invito agli’ebrei negli Stati italiani

Nella seconda metà del Cinquecento e in particolare negli ultimi anni di quel secolo le attività commerciali degli Stati italiani si trovarono, dove più e dove meno, di fronte a gravi difficoltà. D’altra parte erano numerosi gli Ebrei che, in cerca di sicurezza personale e di libertà di culto, erano alla ricerca di nuovi paesi che potessero ospitarli, esuli dalla penisola iberica.¹ Gli Stati italiani che anelavano a creare o ridare impulso ai propri commerci si impegnarono a favorire il trasferimento nei propri domini di quegli Ebrei in possesso di capitali, tecniche industriali e di una vasta rete di conoscenza. Per invogliarli offrirono numerosi privilegi.

Non pochi Ebrei si trasferirono nell’Impero ottomano il quale era generoso con i fedeli di altre religioni. Là crearono network commerciali e svolsero i loro affari in tutto l’Impero, ad esempio nell’area balcanica.² Le loro attività attirarono l’attenzione di quegli Stati italiani che avevano interessi commerciali in varie regioni dell’Impero ottomano.

Allora il Mediterraneo era teatro di scontro tra due imperi, cioè fra l’Impero ottomano islamico e lo spagnolo cattolico. All’Italia la dominazione spagnola si istaurò con la pace di Cateau-Cambresis (1559). Con il successivo consolidamento di tale dominazione, non pochi Stati italiani, nominalmente indipendenti furono costretti a sottostare ad un dominio spagnolo rigorosamente cattolico.

Sfruttando questa situazione, gli Ebrei estenderanno le loro attività nel commercio fra i due mondi specialmente quando lo scontro fra i due imperi diventerà più aspro. Inoltre, nell’Italia della seconda metà del Cinquecento i mercanti tradizionali ritirarono i loro capitali

¹ Cf., Segre, Renata, *Sehardic Settlements in the Sixteenth-Century Italy: A Historical and Geographical Survey*, in, Ginio, A.M., ed. by, *Jews, Christians and Muslims in the Mediterranean World after 1492*, London and Portland 1992, pp. 112 ff.

² Vedi, Paci, Renzo, *La “scala” di Spalato e il commercio veneziano nei Balcani fra Cinque e Seicento*, Venezia 1971, pp. 31 sgg.

dal campo degli affari per investirli nel campo dell'agricoltura. Anche questa tendenza favorì la penetrazione, di cui abbiamo già detto.

Ad ogni modo gli Ebrei diventarono un elemento non trascurabile, e in qualche caso, molto importante del commercio nel Mediterraneo. Per questo motivo i governanti in alcuni stati seguirono una politica di inviti rivolti agli Ebrei, allo scopo di far nascere o di dare maggiore impulso al commercio.³ Ecco pertanto che vari privilegi eccezionali furono loro offerti. Si può ritrovare questa politica anche nei ducati di Ferrara e Savoia ecc. Ma solo tre stati poterono proseguirla nella seconda metà del Cinquecento, quando l'Impero spagnolo che non era generoso con le altre fedi religiose dominava l'Italia: Ancona, città pontificia che in accordo con Ragusa, che gode di vasti privilegi nell'Impero ottomano, è concorrente di Venezia. Poi Venezia, che su consiglio di Rodoriga (Rodorigez), forse ebreo di origine spagnola, si convince ad aprire una scala a Spalato (Split). Infine Livorno, nuova città commerciale fondata dai Granduchi di Toscana che aspirano a farne un emporio del Tirreno.

2. Livorno e La Livornina

Nel Cinquecento la funzionalità portuaria di Pisa e di Porto Pisano è ormai ridotta grandemente per l'accumulo di materiale portato dal fiume e dal mare.⁴ Cosimo I avviò dei miglioramenti per la funzionalità di Livorno e nel 1572 decise l'ampliamento del porto e della città, ma morì senza vedere il compimento dei suoi progetti.⁵ Il suo successore Francesco I incaricò l'architetto Buontalenti di disegnare la pianta della nuova città da edificare. Istituì l'Ufficio della Fabbrica di Livorno e acquistò i terreni su cui edificare. Ma sotto il suo governo la costruzione non procedè. Infine sotto Ferdinando I, che succedette al fratello nel 1587 e che poi morirà nel 1609, la costruzione avanza velocemente e la città prospera come emporio. Nel 1604 o 1606 Livorno ricevette la qualifica ufficiale di città.⁶ (A questo proposito uno studio afferma che nel 1601 la popolazione contava 3,118 abitanti e nel 1609 era di 5,046).⁷

La tendenza di crescita della popolazione livornese è la seguente. Secondo il catasto del 1427-30 il villaggio di Livorno, situato nel contado di Pisa, conta 413 abitanti.⁸ Nel 1551 ne conta 480⁹ e nel trentennio successivo fino al 1592 ammontano a circa 700.¹⁰ Nel 1592 ne conta 1,140 e 14,413 nel 1622. In quei periodi mercanti pisani si trasferirono, con le famiglie a Livorno, contribuendo a far crescere velocemente la sua popolazione. La epidemia del 1631-32 contribuì alla diminuzione della popolazione che nel 1632 conta

3 Cf., Ravid, Benjamin, *A Tale of Three Cities and their Raison d'Etat: Ancona, Venice, Livorno and the Competition for Jewish Merchants in the Sixteenth Century*, in, Ginio, A.M., *op. cit.*, pp. 138 ff; Baron, Salo Wittmayer, *A Social and Religious History of the Jews*, 2nd ed., vol. 14, New York and London 1969, pp. 71 ff.

4 Cfr., Nudi, Giacinto, *Storia urbanistica di Livorno: Dalle origini al secolo XVI*, Venezia 1959, pp. 27 sgg.

5 Sui progetti dei Granduchi, vedi, Matteoni, Dario, *Livorno*, Roma-Bari 1985, pp. 3 sgg.

6 Toaff, Renzo, *La nazione ebraica a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Firenze 1990, p. 119.

7 Vedi, Matteoni, *op. cit.*, p. 29.

8 Klapisch-Zuber, Christiane, *Una carta del popolamento toscano negli anni 1427-1430*, Milano 1983, p. 49.

9 Vedi, Matteoni, *op. cit.*, p. 12.

10 Delle altre cifre, vedi, Toaff, Renzo, *op. cit.*, p. 119.

12,978 abitanti che nel 1674 salgono 18,146. A questo proposito, almeno dopo il 1632 (incluso), la cifra include anche la popolazione dei sobborghi.

La tendenza di crescita della popolazione conferma che sotto il governo di Ferdinando I Livorno si sviluppò assai velocemente. Edificando la nuova città, il Granduca perseguì una politica tendente a favorire l'insediamento di nuovi abitanti, inclusi i mercanti ebrei.¹¹

L'8 ottobre 1590 pubblicò un bando contenente provvedimenti atti a far trasferire a Livorno le maestranze necessarie all'intensa attività edilizia e al funzionamento del porto. Il 12 febbraio 1591 concesse estesi privilegi agli abitanti presenti e futuri di Livorno. Le lettere patenti del 30 luglio 1591 (= A) invitano i mercanti di qualsiasi nazionalità, ma di fatto mercanti ebrei levantini e marrani, a stabilirsi a Pisa e Livorno. Le lettere patenti del 10 giugno 1593 (= B), in parte modificata ripetono lo stesso invito e le lettere patenti del 23 ottobre 1595 (= C) allargarono l'invito anche agli Ebrei italiani e tedeschi cacciati dal Ducato di Milano. Si nota che (A) non sortì un effetto tanto che dovette essere modificata.¹² E (C) allargava semplicemente l'invito ad altri soggetti. Quindi è la (B) quella fondamentale che è generalmente chiamata "La Livornina".

Esaminiamo ora la tendenza di crescita degli abitanti di origine ebraica a Livorno¹³ che nel 1570 non ne contava. Nel 1601 erano 134, dei quali 77 erano maggiorenni (38 maschi, 39 femmine) e 57 minorenni, cioè con meno di 15 anni. Nel 1603 si ebbe una strada denominata "degli Ebrei".¹⁴ Nel 1622 se ne contano 711, nel 1632 sono 700, nel 1642 salgono a 1,115 e nel 1645 fino a 1,250. Dunque a Livorno la percentuale di popolazione ebraica su quella totale era la seguente: nel 1592 l'11.8%, nel 1622 il 4.9% e nel 1642 l'8.6%. Possiamo quindi affermare che la percentuale di Ebrei nella popolazione di Livorno è molto alta. Inutile dire che essi contribuirono allo sviluppo del commercio internazionale nonché di alcuni settori industriali della città. Più tardi la Sinagoga di Livorno diventerà forse la più splendida di tutta l'Europa o almeno di quella occidentale, in concorrenza solo con quella di Amsterdam.

Livorno ebbe successo nell'attrarre gli Ebrei per se in concorrenza con Ancona e Venezia. È ormai noto che la primissima ragione di questo successo sono i grandi privilegi che proprio La Livornina offrì a quelli che si trasferiranno a Pisa e in particolare a Livorno. Quindi è naturalmente conseguente che La Livornina attiri l'interessi degli storici.

3. Testo originale e testi pubblicati de "La Livornina"

Sono a conoscenza dell'esistenza di cinque diverse versioni, ognuna delle quali è pubblicata integralmente.¹⁵

11 Vedi, *ibid.*, p. 42. La data de "la Livornina" non è 20 giugno (così scrive qui il Toaff), ma è 10 giugno (così si vede a p. 431).

12 Vedi, Milano, Attilio, La costituzione "Livornina" del 1593, in, *La Rassegna mensile di Israel*, vol. 34-n. 7, 1968, p. 396; Toaff, Renzo, *op. cit.*, pp. 48 sgg.

13 Vedi, Toaff, Renzo, *op. cit.*, pp. 119 sg.

14 Matteoni, *op. cit.*, p. 44.

15 Cfr., Milano, Attilio, *op. cit.*, p. 397, nota 4; Toaff, Renzo, *op. cit.*, pp. 419 sgg.

- (A) in, Collezione degli Ordini Municipali di Livorno e statuti di mercanzia di Firenze, Livorno 1798, ristampa anastatica, Bologna 1980, pp. 237-256.
- (B) in, Cantini, Lorenzo, Legislazione Toscana raccolta e illustrata, 32 tomi, Firenze 1800-1808, tomo 14, pp. 10-19.
- (C) in, Baruchello, Mario, Livorno e il suo porto. Origini, caratteristiche e vicende dei traffici livornesi, Livorno 1932, pp. 189-197.
- (D) in, Guarnieri, Gino, Livorno marinara. Gli sviluppi portuali, la funzione economica, la tecnica commerciale-marittima, Livorno 1962, pp. 518-525.
- (E) in, Toaff, Renzo, La nazione ebrea a Livorno e a Pisa (1591-1700), Firenze 1990, pp. 419-431.

(A) è la fonte di (E), ma consultando una edizione manoscritta, di proprietà di R. Toaff, (A) appare modificata, quindi (E) è la edizione rettificata di (A). Inoltre (E) illustra le differenze con le lettere patenti antecedenti, quelle cioè del 30 luglio 1591 (ASF, Pratica Segreta, f. 189, cc. 115t-119t).¹⁶

La Livornina dovette essere pubblicato come un opuscolo, secondo l'uso di allora. È chiaro che il testo originale oramai non esiste più oppure non è certificato (se alcune edizioni delle lettere patenti fossero state pubblicate variando poco a poco alcune espressioni) perchè non soltanto il testo manoscritto di Toaff rettifica (A) ma anche perchè tra le due edizioni, dopo il 1960, si riscontrano molte differenze. Nonostante ciò, nè il Toaff nè il Guarnieri esaminarono le differenze fra le edizioni fin nei minimi particolari. Forse la causa più evidente di tale indifferenza è stato di avere pensato che non esiste la differenza fondamentale fra quelle. Ma quando parleremo dei particolari queste differenze appariranno più o meno grandi.

A questo proposito l'autore poteva vedere un'altra edizione manoscritta nell'ASF. "ASF, Leggi e Bandi, Appendice n. 36 (n. interno 46, manoscritto), cc. 179-206 (nuova numerazione)." Questa edizione contiene, non solo, espressioni diverse alle altre edizioni, ma presenta anche alcune spiccate caratteristiche. Per esempio il contenuto del capitolo 30 di questa edizione si trova nel capitolo 31 delle altre edizioni e viceversa. Nel capitolo 8 si scrive che il Granduca offre alla comunità ebraica un fondo che i loro mercanti possono utilizzare per pagare i noli ecc. Nell'edizione ASF-MS la somma del fondo è di mille scudi, invece nelle altre edizioni è di centomila scudi, questa è la cifra comunemente accettata.

L'autore riconosce che la pubblicazione dell'edizione ASF-MS contiene il pericolo di essere un lavoro non significativo, particolarmente dopo pubblicazione di (E). Ma pare anche all'autore che, nell'attuale situazione in cui il testo originale non è ancora certificato, la pubblicazione di ASF-MS avrebbe un qualche valore.

¹⁶ Toaff, Renzo, *op. cit.*, p. 419.

La documentazione

La Livornina (Le lettere patenti del 10 giugno 1593)
—ASF, *Leggi e Bandi, Appendice, n. 36 (n. interno 46, manoscritto),*
cc. 179-206 (nuova numerazione)—

(c. 181) 1593

Privilegi concessi dal Ser(enissi)mo Gran Duca D(on) Ferdinando Medici a mercanti ebrei et altri che vengono ad esercitare la mercatura a Pisa, e Livorno a 10 giugno 1593.

(c. 182) D(on) Ferdinando Medici per la Dio grazia Gran Duca di Toscana, di Firenze, e Siena, Signore di Portoferraio, isola dell'Elba, di Castiglione della Pescaia, dell'isola di Giglio e Gran Maestro della Sacra Religione di Santo Stefano,

A tutti voi mercanti di qualsivoglia nazione, levantini, ponentini, spagnoli, portughesi, greci, todeschi, italiani, ebrei, turchi, mori, armeni, persiani, ed altri, salute.

Significhiamo vi per queste nostre patenti lettere, qualmente essendo noi mossi da degni rispetti, e massime dal desiderio, che è in noi per beneficio publico d'accrescer (c. 182t) l'animo ai forestieri di venir a frequentare i loro traffichi, e mercanzie nella nostra diletta città di Pisa, e porto, e scala di Livorno con stare, ed abitare con le vostre famiglie, o senza di esse, sperando n'abbia a resultare utile a tutta l'Italia, e nostri sudditi, e massime ai poveri.

Però per le sopradette, ed altre cause, e ragioni ci siamo mossi a darvi, e concedervi, siccome a voi in virtù della presente vi diamo, e concediamo le grazie, privilegi, prerogative, immunità, ed esenzioni infrascritte.

(c. 183) **Num(er)o 1**

Concediamo a tutti voi mercanti, turchi, mori, ebrei q(uesto) reale, libero ed amplissimo salvocondotto, e libertà, facoltà, e licenza, che possiate venire a trafficare, passare, ed abitare con le vostre famiglie, o senza esse partire, tornare, e negoziare nella detta nostra città di Pisa, e terre di Livorno, ed anco stare per negoziare altrove per tutto il nostro real dominio senza impedimento, o molestia alcuna reale, o personale per tempo d'anni XXV prossimi con la disdetta precedente d'anni V inten (c. 183t) dendo sempre in beneplacito della Sede Apostolica nello scortare, o minorare il tempo, che in evento, che da qualche Sommo Pontifice, o altri noi fossimo ricercati di licenziarvi tutti, o parte, ci contentiamo, che in tal caso, da poi, che da un ministro nostro vi sarà fatto intendere, o per bando, da publicarsi in Pisa, o in altro miglior modo tal ordine vi sia dato li dd (= detti) anni 5 per dilazione, e disdetta precedente, acciochè fra detto termine in possiate spedire (c. 184) e risquotere tutti vostri crediti sommariamente dai vostri debitori, e che comodamente possiate vendere, credere o in altro modo tutti i vostri beni stabili a chi meglio a voi piacerà, volendo, che nella vostra partenza vi sia dato navi, ed altri vascelli,

come anco carri, cavalli, ed altre cose necessarie, non potendo loro in modo alcuno alterare il prezzo dei condotti, o noli soliti e non altrimenti e perchè possiate liberamente andare e partire dalli nostri stati, in tal caso della disdetta degl'anni 5, vi promet (c. 184t) tiamo il passo, e transito franco, e libero delle vostre persone, mercanzie, robbe, e famiglie, quanto dei vostri libri ebraici, o in altra lingua stampati, o scritti, e così ancora per terre e stati di S(ua) A(ltezza) S(erenissima), e d'ogn'altro principe cristiano, così per mare, come per terra, acciò possiate tornare nella vostra libertà, dove vi piacerà senza impedimento alcuno, e gli detti 5 anni di disdetta vogliamo che comincino, dato che vi sarà il passo libero, come è detto di sopra e non altrimenti, concediamovi ancora, che le vostre goie, arnesi, ori, (c. 185) argenti, ed altri, spogli di casa vostra siano esenti, liberi, e franchi d'ogni pagamento di gabelle, passi e guardie che sono nello stato del ducal dominio nostro, salvo sempre il pagamento delle mercanzie delle solite gabelle.

Num(er)o 2

Assicurandovi, che fra detto tempo, nè contro di voi, e vostre famiglie, servitori e ministri, o alcuno di essi per quanto starete in detta città e luoghi, come sopra, non sarete da (c. 185t) qualsivoglia tribunale, o principe molestati, o inquisiti per qualsivoglia denuncia, o querela, o causa che si fosse formata, e di formasse contro di voi, o alcuno di voi, tanto per delitto, e maleficio enorme, grave, enormissimo e gravissimo, o altro che da voi, e vostra famiglia avessero commesso fuori delli nostri stati per il passato, o si pretendesse commesso o fatto.

Num(er)o 3

Vogliamo ancora che d(ett)o tempo non si possa esercitare alcuna inquisizione, (c. 186) visita, denuncia, o causa contro di voi, e vostre famiglie, anchorchè per il passato siano vissuti fuori del Dominio nostro in abito, come cristiani o avutone il nome, potrete vivere, abitare, ed osservare in detta nostra città di Pisa, o Livorno, e trafficare negl'altri luoghi del dominio nostro liberamente, ed usare in esse tutte le vostre ceremonie precetti, riti ed ordini, e costumi di legge ebraica o altro, secondo il costume, e piacimento vostro, purchè ciascuno di voi ne faccia denuncia all'infrascritto giudice da noi da deputarsi (c. 186t) e mentre sarà tollerato dalla S(anta) Sede Apostolica, come a Venezia, e Ferrara s'osserva, proibendovi d'esercitare l'usure manifeste, e palliate, o in altro modo.

Num(er)o 4

Vi rendiamo ancora liberi, esenti, e sicuri per le persone, beni e mercanzie vostre di qualsivoglia debito civile, o criminale, che da voi, o vostre famiglie fossero stati fatti fuori degli stati del dominio nostro, per i quali debiti, o malefizi da che sarete entrati negli stati nostri, e nomi(c. 187)nati dagli massari della vostra sinagoga, e abitanti in Pisa, o Livorno, vi facciamo come è detto, libero e amplissimo salvacondotto, e sicurtà reale e personale, non volendo, che in modo alcuno niun giudice, foro e tribunale, o magistrati per detti debiti, e malefizzi, vi possa stare atto sentenza, o determinazione contro e in pregiudizio vostro giudicare per quanto tengono cara la grazia nostra, o temono le nostre indignazioni, e nondimeno facendone, siano ipso iure, alcuna cosa in contrario non ostante.

(c. 178t) Num(er)o 5

Vi liberiamo da ogni aggravio di matricola, barzelli, imposizioni, e simili reali e personali, tanto imposti quanto da imporsi per noi, e nostri successori, però durando il detto tempo, e che per tal conto, e per tempo alcuno non posiate mai esser molestati, o inquisiti salvi sempre i pagamenti delle mercanzie vostre delle solite gabelle, non volendo, che voi come di sopra siate sotto posti a pagamenti, soggezioni, leggi e statuti, che sono sottoposti gl'ebrei abitanti in Firenze o Siena.

(c. 188) Num(er)o 6

Vi concediamo che possiate trafficare, e negoziare per tutte le città, fiere e mercati, ville, ed altri luoghi dello stato nostro, e navigare per Levante, Ponente, Barberia, Alessandria, ed altrove sotto nome vostro, e sotto nome de cristiani, o d'altro, che a voi piacerà, e che siate sicuri voi, e le vostre mercanzie, e dei vostri corrispondenti, o altri per Livorno, assicurandovi con un nostro salvocondotto dalle nostre galere, e preghiamo tutti i principi cristiani, loro ministri, e capitani di galere, ed altri vascelli, (c. 188t) che facciano il simile ancor loro acciò siate sicuri per venire a nostro porto di Livorno, e città di Pisa, che così faremo ancora noi alle loro galere ed altri vascelli assicurati da loro, nei quali vi potesse incontrare per mare venendo al nostro porto di Livorno, salvo sempre che paghiate le debite e ordinarie gabelle, che sogliono pagare i nostri mercanti fiorentini, e pisani intendendo però che dobbiate principalmente tenere casa residente in detta città di Pisa, o terra di Livorno, o in qualsivoglia di loro nominatamente come di sopra (c. 189) e non altrimenti, nè in altro modo.

Num(er)o 7

Et più vi concediamo, che le vostre mercanzie siano privilegiate, e che pagato che'averanno il primo passo possino stare liberamente nelle nostre dogane un anno più del solito senza incorrere nel pagamento di secondo passo, o risichi alcuni.

Num(er)o 8

Et d'acciò più comodamente possiate cavare le vostre mercanzie di nave, o di altrove, per debito de noli (c. 189t) condotte, cambj, o altre spese fatte sopra di esse mercanzie, che condurrete nel porto di Livorno, città di Pisa o Firenze, vi prometiamo di farvi accomodare scudi mille da sborsarsi ai massari della vostra sinagoga ad effetto, che i detti massari gli possino distribuire fra voi a chi loro conosceranno bisognare acciò le vostre mercanzie venghino da voi vendute con maggior riputazione ed utile, con condizione che alla vendita di esse devino rinborsarci con le condizioni, e capitoli da farsi con dd (= detti) vostri (c. 190) nel tempo dello sborso.

Num(er)o 9

Et più vi concediamo, che tutti i vostri aredi di masserizie di casa vostra usate, tanto goie, ori, e argenti, perle, spoglie, ed altro di casa tanto acquistate fuori degli stati nostri, quanto quelle acquistate negli stati nostri in tutto, o in parte siano franche, e libere d'ogni

pagamento, tanto nell'entrata, quanto nell'uscita, non ostante qualsivoglia legge, o ordiazione in contrario.

(c. 190t) Num(er)o 10

Deputeremovi un giudice non fiorentino, nè pisano laico dottore il quale da noi averà autorità di terminare, e decidere sommariamente ogni vostra lite, e differenza civile o criminale, o mista conosciuta la verità del fatto, ammettendovi per testimoni i vostri ebrei, con giuramento more ebraico, facendo giustizia a ciascuno, e che dalle sue sentenze non possa appellarsi, se non per grazia nostra speciale.

Num(er)o 11

Caso, che alcuno di voi si mescolasse (c. 191) con cristiano o cristiana, con turco o turca, moro o mora, vogliamo ne siate processati d'avanti al detto vostro giudice da deputarsi come sopra e che da lui, e non da altri siete gastigati secondo il delitto, non passando però per la prima volta s(cudi) 50, per la seconda 100, la terza ed altre volte secondo l'arbitrio del detto vostro giudice, il quale arbitrio si possa estendere nella prima, e seconda volta, quando oltre alle qualità del cristiano il delitto avrà d'altre circostanze aggravato, come d'adulterio, stupro, incesto, o sodomia, acciochè (c. 191t) in questi casi s'osservi la ragione comune, e statuti dei luoghi.

Num(er)o 12

Ci contentiamo, che se alcuno di voi fosse a torto querelato, ed accusato e che il querelante non giustificasse la sua querela, che in tal caso il d(ett)o querelante come calunnioso sia tenuo ad ogni spesa, ed interesse che avesse fatto, e patito il querelato innocente, acciò niuno ardisca ingiustamente entrare contro di voi, nè fra voi.

(c. 192) Num(er)o 13

Se per qualche sinistro accidente qualcuno di voi falisse, o andasse a male /che Dio non voglia /e restasse debitore a particolari, in tal caso le robbe, e mecanzie, lettre di cambio, o altro de vostri rispondenti o committenti, non vogliamo venghino aggravate, impedito, o sequestrate per detto conto, se non secondo che per gl'ordini e disposto.

Num(er)o 14

Vogliamo, che la dote delle vostre mogli siano anteriori a qualsivoglia (c. 192t) altro creditore, eccetto però che alle gabelle e pigioni di casa, e che di esse doti non siate tenuti a pagar gabella alcuna, tanto di quelle già contratte fuori degli stati nostri, quanto di quelle contrarrete per l'avvenire in Pisa, o in Livorno in qualunque luogo mentre ci abitarete, e che le vostre donne per ricupera le doti loro sopradette, non siano tenute, ne sottoposte a pagare altro diritto, di quello che pagano i nostri cristiani.

Num(er)o 15

Vogliamo, che tutti quelli che faranno (c. 193) sequestri o staggine di voi, o altri sopra

vostrî beni, o mercanzie, o altre robbe di casa, debba in termine di un mese aver giustificato veramente il loro sequestro, o staggina e verificato il loro credito, altrimenti passato il detto tempo tali sequestri restino ipso iure nulli riservato nondimeno a detto vostro giudice l'arbitrio di prorogare dette dilazioni per giuste cause.

Num(er)o 16

Se occorresse che alcuno di voi avesse assicurato le sue mercanzie da mer(c. 193t)canti forestieri, o pisani, o altri, e che per disgrazia il vascello si perdesse, e la mercanzia andasse a male /che Dio non voglia/il che fosse necessario far lite con i dd (= detti) vostri assicuratori, non vogliamo, che in tal caso voi siate tenuti ad altra sicurtà della dimanda, e pretensioni vostre, se non la promessa dei dd (= detti) vostri massari deputati solo pagandone per prima voi il solo dritto, e similmente vogliamo, che questo ordine si tenga e vaglia per tutte l'altre liti, e pretensioni, che nasceranno mai per qualsivoglia tempo fra voi, e i nostri cristiani, con questo però (c. 194) che nel tempo di fare il contratto voi doviatè intimare personalmente questo nuovo nostro ordine prima che si sborsi il danaro di detta assicurazione, e così si è convenuto nondimeno di contrattare con voi, e per manifestazione, e notificazione, senza fare altro atto, o diligenza, basti la produzione di questo privilegio che è publico e notorio.

Num(er)o 17

Concediamo licenza e facultà di poter tener libri d'ogni sorte stampati, o a penna in ebraico, o in altra (c. 194t) lingua prima(sic) che(sic) siano rivisti dall'inquisizione, e da altri sopra ciò deputati.

Num(er)o 18

Vogliamo che li vostri medici ebrei tanto fisici, che cerusici senza alcuno impedimento possino curare o medicare non solo voi, ma qualsivoglia cristiano, ed altre persone non ostante.

Num(er)o 19

Vogliamo, che tutti voi come sopra possino addottorarsi.

(c. 195) **Num(er)o 20**

Vi concediamo che possiate tenere in d(ett)a città di Pisa, e terre di Livorno una sinagoga per luogo nella quale possiate usare tutte le vostre ceremonie, precetti ed ordini ebraici, ed oserbare in essa e fuori tutti i riti, nelle quali non vogliamo, che alcuno sia ardito farvi alcuno insulto, oltraggio, o violenza sotto pena della disgrazia siccome se ardirete alcun di voi sotto qualsivoglia pretesto o in qualsivoglia modo persuadere al medesimo alcun cristiano, vogliamo siate puniti, e conforme alle legge (c. 195t) gastigati.

Num(er)o 21

Caso che alcuno di voi venisse a morte senza successore, vi concediamo che possiate del vostro testare, e lasciare a chi vi piacerà, e così medesimamente senza far testamento,

non lasciando eredi, restino le facultà alla sinagoga, ed i massari abbino autorità di far compiere tal testamento e qualsivoglia dei vostri eredi, che verranno a conseguire tale eredità, tanto per testamento, quanto senza ab intestato vogliamo che possino conseguirlo liberamente senza pagar gabella di sorte (c. 196) alcuna.

Num(er)o 22

Vogliamo che i vostri contratti, mercati, e bazzarri, vendite e compre, che farete nelli stati nostri, non abbino conclusione di mercato, se prima esso bazzarro, e compra e vendita, non si sarà sottoscritto, o in foglio, o in libro il compratore, e venditore.

Num(er)o 23

Vogliamo che ai libri vostri segnati e tenuti però conforme agl'ordini dei libri degl'altri mercanti si dia piena e ampia fede, come ai libri di (c. 196t) altri nostri mercanti, e artieri del nostro Dominio a dichiarazione del detto vostro giudice, e come sin ora si è usato, ed osservato, e non altrimenti.

Num(er)o 24

Vogliamo ancora, che i vostri giorni di sabato, ed altri festivi ebraici, oltre ai feriatì della città di Firenze siano inutili, e feriatì, nè si possa in tal giorni agitare, nè piatire, nè pro nè contro di voi, o d'altri ammettendoli ex nunc, e dichiarandoli perferiatì, ed inutili.

(c. 197) **Num(er)o 25**

Che i vostri massari ebrei delle vostre sinagoghe abbino autolità di decidere, terminare, e imporre pene, che pareranno a loro secondo il modo vostro ebraico tutte le differenze, che nasceranno fra un ebreo e l'altro e che possino mettere le vostre solite terminazioni, ed altre censure a modo loro, volendo in ciò, che la giurisdizione ed autorità del vostro giudice sia diminuita, e quelli massari possino de facto mandar in esilio tutti quelli ebrei che a loro paressero scandalosi.

(c. 197t) **Num(er)o 26**

Proibendo a ciascuno de nostri cristiani, che non ardischino trovi, nè accettarvi alcuno di vostra famiglia maschio, o femmina per doversi battezzar cristiano, se però non passino anni 13 d'età, e quelli maggiori, mentre saranno, o staranno nelli soliti catecumeni, o altrove alle loro quarantine per battezzarsi possino esser sovvenuti, e parlare ai loro padri, o madri, o altri parenti, che avessero volendo qualsivoglia ebreo, o altro, che li facesse cristiano, o cristiana, essendo figliolo, o figliola di famiglia, non siano tenuti, nè (c. 198) obligati il padre e la madre dargli la legittima loro porzione in vita loro, e che tali battezzati non possino far testimonianza in cause d'ebrei.

Num(er)o 27

Vogliamo, e concediamo, che li vostri schiavi non possino aver libertà.

Num(er)o 28

Vogliamo, che tuti i beccai faccino la carne, che averete di bisogno d'ogni sorte, e secondo i tempi, non alterando in modo alcuno i prezzi, che fanno e vendono ai nostri cristiani (c. 198t) sotto pena di s(cudi) 10 per ciascheduna volta, che contrafaranno, oltre ad altre pene ad arbitrio del nostro giudice, e che possiate volendo pigliare un macellaio, o più ebrei, che vi faccino la carne che averete di bisogno il quale possi liberamente andare fuori a comprare ogni sorte di bestiame con pagare la solita gabella alle porte.

Num(er)o 29

Vi concediamo tutti i privilegi, facoltà, e grazie, che godono i nostri mercanti fiorentini, e pisani, cioè nel fare tutte le sorti d'arti, e (c. 199) merci d'ogni sorte, e che nessuno di voi, o vostra famiglia siano tenuti portare alcun segno differente da dd (= detti) nostri cristiani, e che possiate ancora comprare beni stabili.

Num(er)o 30

Vogliamo, che nissuno possa godere dei detti privilegi, se non sarà nominato, e confermato per li capi della sinagoga con intervento delli vostri massari deputati, e descritti nel libro publico per tenersi per il cancelliere del detto vostro giudice, e del commissario (c. 199t) di Pisa, il quale sia ballottato ed abbia li due terzi, ed attenda a mercanzie grosse nuove, ed a qualsivoglia altra mercanzia, traffico, o arte, o esercizio, eccettuata però l'arte della stracceria.

Num(er)o 31

Di più vi concediamo, che tutti capi di casa possino portare e usare tutte le sorti d'arme non proibite, però difensive ordinarie per tutti li stati nostri eccetto che nelle città di Firenze, Siena e Pistoia.

(c. 200) Num(er)o 32

Che tutte le spese, ed emolumenti toccanti al vostro giudice, e suo cancelliere, ed altri ministri necessari si faccino a spese vostre, quali si doveranno cavare dalli diritti, sportule, e tasse solite trarsi dalle differenze, e liti, che giornalmente nasceranno infra di voi, e nostri cristiani, sì civili, come nelle liti criminali, ed in tutto, e per tutto secondo le tariffe che s'osservano negl'altri tribunali di Pisa.

(c. 200t) Num(er)o 33

Vogliamo, che il nostro bargello di Pisa, ed esecutori debbino eseguire li mandati rilasciati come comandamenti del vostro giudice, come anco tutti i comandamenti dei massari essendo tra ebrei, ed ebrei, nè abbiano per lor mercede, se non quel tanto, che si dispone nelle tasse solite.

Num(er)o 34

Vogliamo, che per qualsivoglia delle vostre liti, tanto civili, che criminali, non possiate

esser convenuti (c. 201) nè astretti avanti a qualsivoglia altro giudice competente da deputarsi tanto di lite, che verterà tra di voi altre nazioni, quanto di qualsivoglia altra lite, che verterà fra di voi, ed alcuno de nostri cristiani, tanto le civili, che le criminali.

Num(er)o 35

Vogliamo che tutti quelli, che saranno nominati, e dichiarati dai vostri massari, e descritti nel libro della canc(elle)ria della dogana di Pisa e non altrimenti, che così è stata la mente nostra per degni rispetti (c. 201t) possino godere li detti privilegi con abitare nella diletta nostra città di Pisa, o Livorno residentemente come di sopra.

Num(er)o 36

Vogliamo, e dichiariamo, che le dette grazie e privilegi concessovi abbino a durare per il tempo di anni 25 come di sopra e quelli siano a voi, ed ad altri vostri, come di sopra inviolabilmente osservati da noi, e nostri successori, e non intimando avanti anni cinque come di sopra, s'intendino seguitare per altri anni 25 e seguendo le detta disdetta, vi promettiamo, che potrete liberamente vendere li vostri beni stabili, risquotere sommariamente tutti li vostri crediti, e levarsi di qui con le vostre mercanzie, arnesi di casa vostra, gioie, ori, argenti, spoglie, quali siano franchi d'ogni gabella come sopra, salvo le solite gabelle delle vostre mercanzie, comandando a tutti i conduttori, marinari, padroni di navi, e d'alcun vascello, che vi conduchino ai vostri viaggi dove meglio a voi parrà, non potendo (c. 202t) potendo(sic) loro per quanto li sarà cara la grazia nostra alterare i prezzi dei noli, condotte, ed altro secondo il solito, e tutte l'infrascritte cose non ostanti.

Num(er)o 37

Vi concediamo che voi possiate comprare in Pisa, o Livorno un campo di terra, o più per potere in esso seppellire i morti, e che in essi non possiate esser molestati per quanto averanno cara la grazia nostra.

(c. 203) Num(er)o 38

Che li mercanti levantini, ed altri vi andanti, che verranno con le loro mercanzie nel nostro porto di Livorno, o Pisa, possino navigare liberamente, ed avendo qualche differenza, o lite di sicurtà di nave, o d'altro, non siano tenuti ad altra mallevadoria di sue pretensioni di qualsivoglia, che per li massari e nelli modi, che sopra, con intima e precedente.

Num(er)o 39

Assicurandovi delle nostre galere (c. 203t) come di sopra, che tutte le mercanzie vostre, e dei vostri rispondenti, o altre persone della nazione ebraica, o d'altri, che verranno da Levante, Ponente, Barberia, o d'altrove per scaricare nel detto nostro porto di Livorno, siano franche, e sicure le persone, e le mercanzie di detto vascello, ancora non avessero salvocondotto niuno, purchè apparisca nel libro dello scrivano de essa nave, che voi verrete, e siete per venire con dette mercanzie nel sud(dett)o nostro porto di Livorno, o Pisa, e questo per quan(c. 204)tò terranno a caro la grazia nostra e molestandovi, e contrafacendo

al detto nostro ordine, saranno da noi gastigati, ed interamente rese le vostre mercanzie, e passeranno graziosamente senz'impedimento reale, e personale, nè danno vostro.

Num(er)o 40

Vogliamo non siate tenuti, nè aggravati a presentare loro, nè ad altri ufficiali robe di casa vostra sotto qualsivoglia colore, e così di cavalcature, carozze, ed altro.

(c. 204t) **Num(er)o 41**

Volendo, che nissuna persona vi dia fastidio, o molestia sotto quelle pene, che a noi parrà alle quali sia tenuto il padre per il figliolo, ed il padrone per il garzone.

Num(er)o 42

Vi concediamo, che vi possiate servire de cristiani, e così di balie cristiane nelle vostre occorrenze per nutrire i vostri figlioli, tenendogli in casa vostra liberamente, o nel medesimo modo, che s'osserva in (c. 205) Ancona, Roma e Bologna.

Num(er)o 43

Li quali tutti singoli capitoli contenuti in questo privilegio, vogliamo che siano intesi a sano modo, e puro intelletto senza cavillazione alcuna, e che siano sempre interpretati(sic) da tutti i nostri ufficiali in beneficio di dd(= detti) mercanti in ogni miglior modo.

Num(er)o 44

Comandiamo adunque a tutti i magistrati, governatori, capitani, (c.205t) vicari, potestà, rettori, generali, ammiragli, colonnelli, capitani di galere, ed altri ufficiali di terra, e di mare delli stati nostri, che inviolabilmente osservino, ed osservare faccino le sopradette convenzioni ed esenzioni, grazie e privilegi non ostante qualsivoglia legge, statuto, bando, o provvisione in contrario alle quali per proprio moto, e scienza con la nostra ampla, ed amplissima potestà in tutto deroghiamo, in fede delle quali sopradette cose, abbiamo fatto fare la presente lettera (c. 206) patente, quale sarà dal nostro segretario firmata, e di nostra mano con l'apposizione del solito sigillo.

Data in Firenze nel palazzo nostro ducale a 10 di giugno l'anno della salutifera incarnazione del Signore 1593 e del nostro Gran Ducato di Toscana ed altri Ducati,

Duca 4.o (= quarto) Ferdinando Gran Duca di Toscana

Jacopo Danis